



COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

SETTORE 2^ - RAGIONERIA, FINANZE, TRIBUTI E PERSONALE - SERVIZI INFORMATIVI - ISTRUZIONE E SERVIZI PER L'INFANZIA - SPORT, CULTURA E TEMPO LIBERO

DETERMINAZIONE n. 493 del 10/11/2016

**OGGETTO: ANNULLAMENTO AVVISI DI ACCERTAMENTO TARES ANNO 2013.
PROVVEDIMENTI.**

IL CAPO SETTORE

VISTA la seguente normativa riguardante l'adozione di determinazioni e di atti di gestione da parte dei responsabili dei servizi:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 25 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 28.06.1996 e successiva di chiarimenti n. 58 del 17.09.1996, esecutiva a norma di legge;
- l'art. 42 dello Statuto, approvato con delibera consiliare n. 17 del 30.3.2004;

VISTO il decreto del Commissario n. 2 del 9/5/2016 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi per le posizioni organizzative, ai sensi degli artt. 8, 9, 10 e 11 del CCNL stipulato il 31/3/1999;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 35 del 5/5/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance con la quale vengono assegnati ai responsabili di servizio le risorse previste nel bilancio 2016/2018 in relazione agli obiettivi ad essi affidati;

VISTA la deliberazione di C.C., n. 65 del 29/11/2013 riguardante l'istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e determinazione tariffe anno 2013;

CONSIDERATO che:

- o in data 30.05.2014 sono stati emessi tramite raccomandata AR i solleciti relativi al pagamento della TARES 2013 per quei contribuenti che non avevano pagato in tutto od in parte la tassa, ai sensi dell'art. 31 del vigente Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti e sui servizi indivisibili (TARES),

- in data 13/04/2015 con prot. 6203 sono stati emessi, successivamente notificati con raccomandata AR, gli avvisi di accertamento TARES 2013, ai sensi della determinazione n. 501 del 27/11/2014, per i contribuenti che non hanno provveduto al pagamento del sollecito di cui al punto precedente;
- alcuni contribuenti non hanno ricevuto e/o ritirato la raccomandata AR e pertanto si è provveduto a notificare tramite i messi comunali e/o atti giudiziari gli atti di accertamento al fine di rendere efficace la notifica degli stessi;

VERIFICATO che per alcuni contribuenti, non si è potuto procedere alla notifica dei relativi avvisi di accertamento per le seguenti motivazioni:

- Irreperibilità già accertata dall'ufficio anagrafe o comunque in fase di accertamento a seguito dei ripetuti tentativi effettuati dai messi comunali;
- emigrazioni all'estero;
- cessazione dell'attività d'impresa

VISTA la determinazione n. 398 del 20/09/2016 avente ad oggetto : “Annullamento avvisi di accertamento TARES 2013. Provvedimenti:” adottata per le motivazioni di cui sopra;

CONSIDERATO che per ragioni di economicità e buon andamento dell'attività amministrativa risulterebbe manifestamente antieconomico procedere ad ulteriori attività di notifica nei confronti di tali contribuenti rispetto all'eventuale incasso che si andrebbe a realizzare;

RILEVATO , che nel corso di successivi controlli, si è reso necessario provvedere ad annullare ulteriori avvisi di accertamento TARES 2013, per le medesime motivazioni riportate in precedenza;

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario nei poteri della Giunta Comunale n. 57 del 02/11/2016 avente ad oggetto: “Preso d'atto della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara n. 517 del 27/09/2016 riguardante il ricorso in materia di TARES presentato dalla ditta Co.me contro il Comune di Sant'Agostino;

PRESO ATTO che la sentenza sopracitata ha accolto tutti i motivi di doglianza eccepiti dalla controparte compensando le spese;

VALUTATO di non adire al 2° grado di giudizio avverso la sentenza n. 517 del 27/09/2016 della Commissione Tributaria di Ferrara relativamente al contenzioso tributario in materia di Tares 2013;

PRESO ATTO che la deliberazione n. 57 di cui sopra demandava al servizio competente l'adozione di tutti gli atti gestionali afferenti la sentenza ovvero il discarico del tributo e contestuale riduzione dell'accertamento contabile;

QUANTIFICATO l'importo degli avvisi di accertamento, il cui procedimento di notifica non risulta essere stato portato a compimento per le ragioni sopra esplicitate, come da prospetto allegato alla presente determinazione sotto la lettera A), pari ad € 13.048,00 totali di cui € 9.935,00 a titolo di Tributo per Tares al netto di sanzioni, interessi e spese di notifica;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL;

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto che, a seguito di successivi controlli in materia di Tares, si è reso necessario provvedere ad annullare ulteriori avvisi di accertamento per alcuni contribuenti per i quali non si è potuto procedere alla notifica dei relativi avvisi di accertamento per le seguenti motivazioni:
 - Irreperibilità già accertata dall'ufficio anagrafe o comunque in fase di accertamento a seguito dei ripetuti tentativi effettuati dai messi comunali;
 - emigrazioni all'estero;
 - cessazione dell'attività d'impresa
2. Di prendere atto della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara n. 517 del 27/09/2016 riguardante il ricorso in materia di TARES presentato dalla ditta Co.me contro il Comune di Sant'Agostino;
3. Di annullare l'avviso di accertamento TARES anno 2013 emesso nei confronti della ditta Co.me in quanto la sentenza di cui sopra ha accolto il ricorso del contribuente e l'Ente ha ritenuto non adire al secondo grado di giudizio ai sensi della Deliberazione del Commissario Straordinario nei poteri della Giunta Comunale n. 57 del 02/11/2016;
4. Per le motivazioni di cui in premessa di disporre l'annullamento degli avvisi di accertamento TARES per omesso o parziale versamento riferiti all'anno 2013 di cui all'allegato A) del presente provvedimento per un importo totale pari ad € 9.935,00.
5. Di disporre le seguenti operazioni contabili:
 - adeguamento della registrazione contabile precedente portando il residuo attivo n. 368/2013 da € 108.310,20 (alla data del 10/11/2016) ad € 129.894,00 a fronte del ricalcolo dell'importo ancora da incassare a titolo di tributo TARES 2013 così determinato:
 - € 117.958,00 imposta Tares 2013 per emissione ingiunzioni (dato derivato da accertamenti emessi da CMV Servizi Srl);
 - € 11.936,00 imposta Tares 2013 per emissione ingiunzioni (dato derivato da accertamenti emessi direttamente dall'Ente)
 - omessa variazione contabile in diminuzione di parte entrata in quanto sanzioni, interessi e spese di notifica vengono contabilizzati, in base ai principi contabili di cui D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., ovvero in base al principio di cassa. Pertanto tali somme non risultano ad oggi registrate in contabilità;
6. Di rinviare all'atto di rendiconto di gestione la valutazione sulla determinazione dell'ammontare del fondo svalutazione credito;
7. Di trasmettere copia della presente determinazione, ai fini dell'annullamento all'interno degli archivi informatici degli avvisi di accertamento, al Gestore del servizio, ex CMV Servizi Srl ora CMV raccolta Srl, incaricato con determinazione n. 501 del 27/11/2014 dell'attività di elaborazione, notifica e rendicontazione degli avvisi di accertamento emessi nei confronti degli utenti morosi per Tares 2013;

8. Di non procedere con ulteriori ed eventuali emissioni di altri atti per detti contribuenti.
9. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL;

IL CAPO SETTORE
F.to PASQUINI ALBERTO